

CONVENZIONE CON L'ASL VCO – VERBANO CUSIO OSSOLA, PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO E DI CONSULENZA SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RESE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA DAL DOTT. ALBERTO BARATTI.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata ASL CN 1), Codice Fiscale e P.I. 01128930045, nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Brugaletta, che ai fini della presente convenzione, risulta domiciliato in Cuneo, Via Carlo Boggio 12

E

L'ASL VCO, C.F. e P.I. 006348800033, in persona del Direttore Generale Dott. Angelo Penna, che ai fini della presente convenzione, risulta domiciliato presso la sede legale sita in Omegna, Via Mazzini 117

Congiuntamente definite le "Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto dell'accordo

L'A.S.L. CN1, ai sensi dell'art. 58 del CCNL 08.06.2000 della dirigenza medica – veterinaria, garantisce all'ASL VCO la collaborazione da parte del Dott. Baratti, Direttore della S.C.I. Medicina del Lavoro/Medico Competente, dipendente a tempo pieno ed esclusivo, per lo svolgimento di prestazioni professionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di collaborazione all'implementazione di Sistemi di gestione della Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

Art. 2

Sede e condizioni di svolgimento dell'accordo

L'attività professionale di cui all'articolo precedente sarà svolta dal Dott. Baratti in regime di libera professione intramoenia al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, presso le sedi dell'ASL VCO, e presso le sedi della struttura di Medicina del Lavoro dell'ASL CN1

Il Dott. Baratti svolgerà la propria attività professionale a supporto diretto della Direzione Generale dell'ASL VCO con le modalità ritenute più efficaci al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, quali (solo a titolo indicativo ma non esaustivo) partecipazione a riunioni periodiche, sopralluoghi, esame di documentazione fornita o richiesta, predisposizione di eventuali relazioni intermedie e presentazione di una relazione finale con analisi delle criticità riscontrate e proposta di azioni migliorative. Eventuali variazioni della tipologia delle prestazioni fornite dall'incaricato durante la

vigenza dell'accordo, da concordarsi con l'ASL VCO al fine di meglio realizzare l'obiettivo della collaborazione, non comporteranno variazioni del testo della convenzione.

Art. 3

Incompatibilità

Il Dott. Baratti dovrà preventivamente presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in relazione all'assunzione del presente incarico ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'A.S.L. V.C.O. eventuali sopravvenuti elementi di inconferibilità, incompatibilità o situazioni anche potenziali di conflitto di interessi che, se accertate, porteranno alla risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 4

Compensi

Per le prestazioni effettuate dal Dott. Baratti, l'A.S.L. V.C.O. riconosce all'ASL CN1 la tariffa forfettaria mensile di € 2.000,00 oltre alle spese di viaggio per tutta la durata di vigenza effettiva della presente convenzione

Ai sensi delle note Regionali n. 2477/U.C./SAN del 14 agosto 2006 e n. 2861/U.C./SAN del 2 ottobre 2006, l'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. stabilisce di valorizzare e retribuire, per ogni accesso, un tempo standard complessivo di percorrenza pari a cinque ore, con un importo di € 30,00 orarie.

Le parti danno altresì atto che, trattandosi di un'attività non direttamente rivolta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la fatturazione della stessa dovrà essere soggetta ad IVA.

Art. 5

Rendicontazione mensile e modalità di pagamento

L'ASL VCO è tenuta alla rendicontazione dell'attività esclusivamente per quella svolta presso l'ASL stessa; per l'attività resa presso la sede della Medicina del lavoro sarà l'ASL CN1 a procedere alla rendicontazione sulla base di una specifica bollatura con apposita causale.

Successivamente l'ASL CN1 comunicherà all'ASL VCO le ore di attività effettivamente rese dal Dr. Baratti.

Al ricevimento di detta documentazione l'ASL CN1 fatturerà all'ASL VCO l'importo dovuto relativo alla mensilità nella quale sono state effettuate le prestazioni.

L'ASL VCO si impegna a saldare quanto richiesto entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

L'ASL CN1 corrisponderà al Dott. Baratti la quota di sua spettanza in conformità alle modalità indicate nell'accordo integrativo aziendale in materia di libera professione intramuraria della dirigenza medico-veterinaria, stipulato il 26 marzo 2015.

Art. 6

Obbligo di riservatezza e proprietà dei dati

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, le Parti ed il professionista incaricato si impegnano a mantenere la riservatezza su tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili e di cui abbiano comunque conoscenza, possesso e detenzione direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta in ragione della presente convenzione in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente.

Resta inteso che, per tutte le prestazioni svolte in regime di libera professione, l'ASL CN1 non potrà essere ritenuta titolare, responsabile o incaricata del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.

I dati ed i risultati ottenuti in esecuzione della presente convenzione sono di proprietà esclusiva dell'ASL V.C.O. che potrà utilizzarli per i propri fini istituzionale e gestionali.

Art. 7

Copertura assicurativa

L'ASL VCO garantisce per i professionisti coinvolti la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL CN1 o in difetto dal professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio

Art. 8

Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31.03.2019, salvo disdetta che potrà essere stabilita di comune accordo ovvero su richiesta di ciascuna delle parti, senza obbligo di motivazione, con preavviso minimo di 30 giorni mediante comunicazione via PEC, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni già effettuate e documentate fino al momento del recesso.

Art. 9

Controversie

Ogni eventuale controversia relativa al presente accordo in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

Art. 10

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.86. Le eventuali spese verranno poste a carico della parte che richiede la registrazione.

Le spese di bollo, sono a carico della parte richiedente.

Art. 11

Disposizioni varie

Le Parti danno atto che, qualora sopravvenissero disposizioni normative, regolamentari o ulteriori elementi o situazioni incompatibili con l'attività di collaborazione oggetto della convenzione o che imponessero modalità di svolgimento diverse, si potrà provvedere con ulteriore atto scritto alle necessarie variazioni e modifiche contrattuali, lasciando peraltro libere le Parti di recedere dalla data di ricevimento di comunicazione via PEC senza che possano essere accampati diritti di sorta.

Anche qualora, a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con la struttura sanitaria, ovvero per qualsiasi altra causa inerente lo status di lavoratore subordinato (aspettativa, congedo, ecc...) si verificasse un oggettivo impedimento all'espletamento delle prestazioni in regime di libera professione intramoenia, la convenzione in atto tra l'ASL CN1 e l'ASL VCO (relativamente al dipendente di che trattasi) si intenderà risolta a far data dalla causa impeditiva da comunicarsi tempestivamente.

In ogni caso di cessazione della validità della presente convenzione per qualsivoglia causa (scadenza del termine di validità, risoluzione anticipata consensuale, revoca unilaterale, ecc...) ogni attività in regime di libera professione e/o consulenza del professionista autorizzato dovrà contestualmente cessare.

Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione di tutte le clausole e condizioni di cui sopra che risultano conformi alla loro volontà e di cui danno integrale accettazione a norma di legge.

Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2bis, L. 07.08.1990, n. 241.

Per l'A.S.L. CN1

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore BRUGALETTA

Per l'ASL VCO

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Penna